



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 181 Del 31-12-2020 Registro generale n. 380

Oggetto:	ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER CO.GE.MAR. SRL PER PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI MACERATA AI SENSI DELL' ART. 72-bis DEL D.P.R. n. 602/1973. CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO CHE:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- che a causa delle forti scosse sismiche del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 la Stazione di comando dei Carabinieri e tutti gli edifici di proprietà comunale sono stati chiusi al pubblico ed allo stato attuale risultano inutilizzabili;
- che a causa dello stato di danno è stato necessario reperire aree a supporto della Protezione Civile, presente sul territorio comunale con la colonna mobile della Regione Emilia Romagna;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- Ø n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- Ø n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- Ø n. 391: del 1 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- Ø n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- Ø n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- Ø n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

RICHIAMATO l'art. 6 dell'Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016 come di seguito riportato:

Art. 6 – (Occupazioni di urgenza)

- Per le attività di soccorso e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente Ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 389/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016." ed in particolare l'art. 3 comma 1 di seguito riportato:

"Art. 3 - Procedure acceleratorie

- Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.";

RICHIAMATA l'Ordinanza PCM n. 394/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016." ed in particolare l'art. 3 comma 5 di seguito riportato:

"Art. 3 – (Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale):

- Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;
 - legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitativi;
 - legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
 - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
 - legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
 - regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
 - legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
 - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
 - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.;

RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 408/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016." di seguito riportato:

"Art. 2 – (Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici)

1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:

- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
- all'ordinativo di fornitura;
- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
- alla verifica di idoneità delle aree individuate;
- all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;
- alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.

CONSIDERATO che è stato necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fornire la necessaria assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;

RITENUTO inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è stato imprescindibile assicurare alla popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo particolare all'assistenza della popolazione e all'ordine pubblico;

PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere – attraverso la procedura dell'occupazione di urgenza – al reperimento di aree per l'allestimento temporaneo, come sopra descritto;

CONSIDERATO che l'area in Viale Matteotti (AREA 2) identificata catastalmente al Foglio n. 1 – Particella n. 82 – Comune di Caldarola (MC), della superficie di mq. 9.600 (RD € 34,71 e RA € 47,10) di proprietà della ditta CO.GE.MAR. s.r.l. con sede a Civitanova Marche (MC) – è stata individuata idonea quale area per la realizzazione del nuovo insediamento SAE di Caldarola;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 151 (R.G. 156) del 30.03.2017 avente per oggetto "REALIZZAZIONE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA - DECRETO DI OCCUPAZIONE DI EMERGENZA DELLE AREE" con la quale è stata disposta l'occupazione di urgenza dell'area in Viale Matteotti (AREA 2) identificata catastalmente al Foglio n. 1 – Particella n. 82;

VISTO l'accordo quadro num. 150439 del 27/09/2016 stipulato tra l'Agenzia delle Entrate e la Protezione Civile al fine della determinazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio connesse alla sequenza sismica iniziata nel mese di Agosto 2016;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra la stima dei valori provvisori delle indennità di occupazione ed esproprio debbono essere determinati dall'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che in data 08.04.2017 prot. 4868 il Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata ha provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale del Territorio la richiesta di determinazione valore area edificabile ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio;

ATTESO che l'Ordinanza Sindacale n. 151 (R.G. 156) del 30.03.2017 individua le particelle e le superficie da occupare;

DATO ATTO, che i criteri di stima adottati sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia d'espropriazione ed occupazione;

VISTO che in data 22.12.2018 Prot. 12691 l'Agenzia delle Entrate ha inviato la relazione di stima per il

calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO pertanto di determinare l'indennità provvisoria di occupazione di urgenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 22 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sulla base della perizia di stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate così come specificato nei prospetto allegati;

DATO ATTO che il valore unitario dell'area, sulla base della relazione di stima per il calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, è stata fissata in via provvisoria pari ad € 77,71/ mq;

CONSIDERATO che sulla base delle mappe catastali l'area occupata è stata stimata pari a mq 9.600;

VISTO l'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che stabilisce che caso di occupazione temporanea di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua;

VISTA la Determina del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 101 del 18.07.2019 avente per oggetto "SISMA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO SAE DI CALDAROLA. FG. 1 PART. 82. DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE" con la quale si stabilisce la somma provvisoria relativa all'occupazione temporanea per l'area catastalmente contraddistinta al Fg. 1 P.la 82, come di seguito indicato:

- Valore provvisorio dell'indennità di occupazione Mesi di Aprile/Dicembre 2017 pari ad € 46.627,50 ([€ 62.170,00/12] x 9);
- Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2018 pari a 62.170,00;
- Valore provvisorio dell'indennità di occupazione Mesi da Gennaio/Luglio 2019 pari ad € 36.265,83 ([€ 62.170,00/12] x 7);

e pertanto, l'indennità di occupazione temporanea dal mese di luglio 2018 al mese di luglio 2019 è pari ad € 145.063,33.

CONSIDERATO che l'indennità provvisoria di occupazione temporanea è stata notificata alla proprietà con nota Prot. 7333 del 29/07/2019;

DATO ATTO che l'importo determinato dall'Agenzia delle Entrate per l'esproprio dell'area e per il calcolo dell'indennità temporanea, pari ad € 77,71/mq, è stato accettato dalla proprietà con nota Prot. n. 8132 del 27/08/2019;

CONSIDERATO che il proprietario con nota Prot. n. 8132 del 27/08/2019 ha depositato la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell'Art. 20, comma 8 del DPR 327/2001;

RICHIAMATA la Determinazione del Settore Urbanistica -LL.PP. – Edilizia Privata n. 192 del 27/11/2019 (Reg. Gen. 434) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO SAE DI CALDAROLA. FG. 1 PART. 82. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI OCCUPAZIONE" con la quale si è stabilito di:

- **DI DARE ATTO** che il valore definitivo per il calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio per l'area catastalmente individuata al Fg. n. 1 P.la n.82 è pari ad € 77,71/mq;
- **DI DARE ATTO** che l'importo definitivo per l'indennità di esproprio è pari ad € 746.016,00 (€ 77,71/ mq x 9.600 mq);
- **DI DETERMINARE** l'importo dell'indennità definitiva per l'occupazione temporanea dell'area ubicata in Via Matteotti e distinta catastalmente al Fg. n. 1 Particella n.82 per il periodo da Aprile 2017 a Novembre 2019 come di seguito indicato:

$$€ 77,71/ \text{mq} \times 9.600 \text{ mq} = € 746.016,00$$

$$€ 746.016,00/12 = € 62.168,00 \text{ (valore annuo di indennità)}$$

- 1) Valore definitivo dell'indennità di occupazione Mesi di Aprile/Dicembre 2017 pari ad € 46.626,00 ([€ 62.168,00/12] x 9);
- 2) Valore definitivo dell'indennità di occupazione per l'anno 2018 pari a 62.168,00;

- 3) Valore definitivo dell'indennità di occupazione mesi da Gennaio/Novembre 2019 pari ad € 56.987,33 [(€ 62.168,00/12) x 11];

per un totale complessivo di € 165.781,33;

CONSIDERATO che l'Ente Appaltante, ai fini della liquidazione delle spettanze, è obbligato ad accertare la regolarità presso i vari enti (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, etc.);

VISTA la Comunicazione pervenuta dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in Via Padre Matteo Ricci n. 6 – 62100 Macerata (MC) a firma del dipendente delegato, dott. Di Sabatino Marco, e registrata al Protocollo Generale con n. 632 del 23/01/2020 nella si evince che:

- 1) che con la richiesta numero 063/2020/152 – Rif. 236 del 22/01/2020 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI CALDAROLA, con sede legale in PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 13 62020 CALDAROLA (MC) codice fiscale 00217240431 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata CO.GE.MAR. SRL per EURO 601,872,51;
- 2) che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate– Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MACERATA, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- 3) che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MACERATA intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di EURO 601,872,51 oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al di del pagamento;
- 4) che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- 5) che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: "L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
- 6) che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/20125, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

VISTO che il responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dall'importo dovuto quello corrispondente all'inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente all'Ente creditore;

CONSIDERATO CHE, alla ditta CO.GE.MAR. s.r.l., Largo Pablo Neruda 6, 62012 Civitanova Marche (MC), P.I. 02140860426 è stato comunicato, che questa Amministrazione procederà con l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 quale debitore presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in Via Padre Matteo Ricci n. 6 – 62100 Macerata (MC) – Cod. Procedura num. 063/2020/152 – Rif. 236 del 22/01/2020;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata n. 134 (R.G. 304) del 18/11/2020 avente per oggetto: "CRISI SISMICA 2016 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO SAE DI CALDAROLA. FG. 1 P.LLA 82. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI OCCUPAZIONE - PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2020";

ATTESO CHE il credito che gli Enti Previdenziali vantano nei confronti della ditta CO.GE.MAR. s.r.l., Largo Pablo Neruda 6, 62012 Civitanova Marche (MC), P.I. 02140860426 è quello di seguito riportato:

- 1) € 67.348,67 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

RITENUTO di attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante e di provvedere alla liquidazione della somma di € 67.348,67 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Macerata a saldo delle inadempienze indicate, spettante alla ditta CO.GE.MAR. s.r.l., Largo Pablo Neruda 6, 62012 Civitanova Marche (MC), P.I. 02140860426 in detrazione all'importo complessivo dovuto alla ditta COGEMARE di € 67.348,67;

RITENUTO pertanto di liquidare l'importo dovuto di € 67.348,67 quale indennità di occupazione per "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO SAE DI CALDAROLA. FG. 1 PART. 82" come di seguito indicato:

- € 67.348,67 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

DATO ATTO che, a seguito della presente liquidazione, relativamente agli atti sopra richiamati, viene completamente saldata la Ditta CO.GE.MAR. s.r.l.;

DATO ATTO che l'importo di **€ 67.348,67** è disponibile al **Capitolo 90** del Bilancio Comunale – Esercizio Finanziario 2020;

VISTI:

- a) gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- b) l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

DI ATTIVARE l'intervento sostitutivo della stazione appaltante e di provvedere alla liquidazione della somma di € 67.348,67 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Macerata spettante alla ditta CO.GE.MAR. s.r.l., Largo Pablo Neruda 6, 62012 Civitanova Marche (MC), P.I. 02140860426 in detrazione all'importo dovuto di € 67.348,67;

DI LIQUIDARE mediante attivazione del potere sostitutivo, la spesa complessiva di € 67.348,67, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Macerata mediante bonifico sull'IBAN (IBAN IT92Q0760117200001005669666) intestato a Agenzia delle entrate– Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MACERATA, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 063/2020/152 – Rif. 236 del 22/01/2020;

DI DARE ATTO che a seguito delle liquidazioni sopra indicate è stato saldato l'importo di € 67.348,67 quale indennità temporanea di occupazione per le aree ubicate in Viale Matteotti catastalmente individuate al foglio fg. 1 part. 82 per il periodo Dicembre 2019 – Dicembre 2020;

DI DARE ATTO che l'importo di **€ 67.348,67** è disponibile al **Capitolo 90** del Bilancio Comunale – Esercizio Finanziario 2020;

DI DARE ATTO che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;

DI INVIARE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP.-Edilizia Privata Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Giuseppetti Luca Maria ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data _____ per l'importo complessivo pari ad € 67.348,67

Caldarola; 31-12-2020 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppetti Luca Maria

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 27-01-2021

Caldarola; 31-12-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 27-01-2021 Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
